



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Associazionismo venatorio - Questioni applicative delle disposizioni di cui all'articolo 103 e 104 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27/2020 e prassi operative per il rilascio/rinnovo delle licenze di porto d'armi per uso venatorio.

AI SIGG. QUESTORI

LORO SEDI

e, per conoscenza:

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER
 LE PROVINCE DI

BOLZANO -TRENTO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
 AUTONOMA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

Pervengono dall'associazionismo venatorio richieste di chiarimenti in merito alle ricadute applicative delle recenti disposizioni di cui agli articoli 103 e 104 D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27/2020, sul rilascio o rinnovo delle licenze di porto di fucile per uso caccia.

Alcune questioni riguardano temi che fuoriescono dall'ambito di competenza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Nondimeno questo Ufficio, in una logica volta a mettere in pratica un approccio proattivo alle problematiche riscontrate, si farà parte diligente per sensibilizzare gli altri Enti competenti, al fine di arrivare quanto prima a fornire delle celeri risposte.

Nel fare, pertanto, riserva di fornire indicazioni in merito, non appena perverranno i contributi richiesti, si informa che, da ultimo, è stato anche segnalata, per alcune realtà territoriali, una prassi operativa secondo la quale, in sede di presentazione dell'istanza di rinnovo del porto d'armi per uso caccia, si richieda all'utente la consegna del titolo da rinnovare sebbene non ancora scaduto.

A tale riguardo, nel rispetto anche del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, si coglie l'occasione per rammentare che - in sede di presentazione delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni di porto d'armi - i titoli ancora in corso di validità, ivi compresi quelli che hanno beneficiato della proroga prevista dal richiamato articolo 103, comma 2, del citato D.L. n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020, in combinato disposto con l'articolo 37 del D.L. n. 23/2020, devono essere lasciati nella disponibilità del titolare fino alla loro naturale scadenza e comunque fino al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Un *agere* amministrativo difforme da tale indicazione limita il pieno esercizio della facoltà concessa con l'atto abilitativo ed offre il fianco a censure sulla correttezza dell'operato dell'Amministrazione.

I sigg. Questori sono, pertanto, pregati di voler impartite le conseguenti direttive alle Divisioni PAS/PASI e ai Commissariati di pubblica sicurezza dipendenti, affinché gli Uffici si uniformino alle indicazioni qui rese. Analoga premura si rivolge ai sigg. Prefetti, che leggono per conoscenza, per i procedimenti relativi alle licenze di porto d'armi di propria competenza.

I sigg. Prefetti sono, altresì, pregati di voler valutare la possibilità di porre la questione trattata nel presente atto di indirizzo, all'ordine del giorno del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ciò al fine di fornire gli opportuni indirizzi atti ad assicurare l'uniforme applicazione delle indicazioni qui formulate sul territorio della Provincia.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Si confida nella fattiva collaborazione per l'efficace attuazione delle indicazioni fornite, significando che, come di consueto, l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per ogni contributo ritenuto utile.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta

LT/GDR